



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2015

Proroga dei termini e nuove disposizioni per il riacquisto della cittadinanza da parte degli Italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è rivolto ad ex cittadini italiani che desiderino riacquistare la cittadinanza italiana che possedevano e alla quale sono stati costretti a rinunciare a causa di disposizioni di legge per l'Italia precedenti all'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che oggi non trovano più attuazione nelle più moderne legislazioni sulla cittadinanza.

I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana (*in loco*, nei vari Paesi di residenza) per coloro che risiedono all'estero, come previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono scaduti con l'ultima proroga il 31 dicembre 1997.

Ciò premesso, il presente disegno di legge stabilisce una nuova proroga della durata di tre anni per il riacquisto della cittadinanza italiana. La riapertura dei termini tramite l'introduzione di una proroga risolverebbe anche il problema posto dai minorenni, figli di ex cittadini italiani, che hanno perso la cittadinanza italiana senza mai esprimere una precisa volontà a causa della naturalizzazione del padre o della madre.

Relativamente all'attività di informazione degli ex cittadini italiani all'estero sulla pos-

sibilità di avvalersi del termine di tre anni per il riacquisto della cittadinanza, saranno coinvolte, accanto alle strutture consolari *in loco*, i *comites* e le associazioni italiane presenti sul territorio, quali attori primari e veicoli principali della rete di informazioni alle comunità italiane residenti all'estero.

Quanto invece alla procedura per il riacquisto della cittadinanza, essa rimarrebbe quasi del tutto immutata rispetto alla normativa vigente. È previsto infatti l'inserimento di un passaggio supplementare nell'ambito dell'*iter* per il riacquisto della cittadinanza (punto 3):

1) verifica della documentazione (atto di nascita e documenti relativi alla perdita della cittadinanza) e delle condizioni necessarie al riacquisto da parte del consolato di riferimento;

2) presentazione da parte dell'aspirante cittadino italiano di una dichiarazione di volontà presso l'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza all'estero al comune di nascita in Italia;

3) superare un *test* di cultura civica italiana da effettuare presso gli istituti italiani di cultura all'estero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Chi, recandosi all'estero, ha perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la riacquista se effettua la dichiarazione prevista dal medesimo articolo 17, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale facoltà può essere esercitata anche dai discendenti degli ex cittadini italiani, in linea retta fino al secondo grado, anche in caso di decesso dei primi, purché dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura italiane superando un *test* di cultura civica da effettuare presso gli istituti italiani di cultura all'estero. Sono esclusi coloro che hanno perso la cittadinanza a seguito di sentenze di condanna o per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'ascendente dell'istante, in linea retta fino al secondo grado, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione.

